10.11.06 BOZZA

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cui si riferiscono i successivi articoli;

Visto, in particolare l'art. 153, comma 2, in base ai quali va bandito un concorso straordinario per titoli 334 posti per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi, riservato al personale inquadrato nelle qualifiche di capo reparto, capo reparto esperto e capo squadra esperto;

Considerato che il concorso va bandito entro un anno dalla medesima data e che ai candidati è richiesto il possesso del titolo di studio di cui all'art. 22, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 217/05;

Preso atto che con decreto del Ministro dell'Interno n. 1\2006 dell'8 febbraio 2006, pubblicato nella gazzetta ufficiale n.56 dell'8\3\2006, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 22, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 217/05, sono state individuate le categorie dei diplomi di istruzione secondaria di secondo grado che consentono la partecipazione ai concorsi per ispettore antincendi;

Considerato altresì che, come disposto dall'art. 153, comma 3, del citato provvedimento, con decreto del Ministro dell'Interno, sono stabilite le modalità di svolgimento, le categorie di titoli da valutare ed i relativi punteggi, nonché la composizione della commissione esaminatrice dei concorsi in parola;

Ritenuto quindi di dover provvedere all'emanazione del decreto del Ministro dell'Interno di cui al citato art. 153, comma 3

DECRETA

ART. 1

Requisiti di ammissione

- 1.L'accesso alla qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene, ai sensi dell'art. 153, comma 2 del decreto legislativo 217/05, mediante concorso straordinario per titoli a 334 posti, riservato al personale inquadrato nelle qualifiche di capo reparto, capo reparto esperto e capo squadra esperto.
- 2. I candidati, ai fini dell'ammissione, devono essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al decreto del Ministro dell'Interno n. 1\2006 dell'8 febbraio 2006, pubblicato nella gazzetta ufficiale

n.56 dell'8\3\2006 e non devono aver riportato nell'ultimo biennio una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, ovvero della multa, ove le sanzioni siano state comminate nel previgente ordinamento.

ART. 2

Titoli

1. I titoli ammessi alla valutazione, con a fianco indicato il punteggio attribuito, sono i seguenti: titolo di studio, diverso da quello richiesto per l'ammissione; corsi, fatta eccezione per il corso basico, quelli svolti per le promozioni a capo squadra e capo reparto, nonché quelli necessari per l'acquisizione delle qualificazioni di cui al successivo punto C); anzianità di servizio.

A) TITOLI DI STUDIO

 diploma di istruzione secondaria di secondo grado diverso da quello richiesto per l'ammissione e comunque ad indirizzo tecnico – scientifico

punti 0,5

2) laurea attinente alla qualifica messa a concorso

punti 1

3) laurea magistrale attinente la qualifica messa a concorso

punti 1,5

4) diploma di specializzazione, conseguito al termine dei corsi di specializzazione istituiti dalle Università e attinente alla qualifica messa a concorso

punti 0,75

5) dottorato di ricerca attinente alla qualifica messa a concorso

punti 1,0

I titoli di studio di cui ai punti 1, 2, 3 non sono cumulabili e, conseguentemente, viene considerato il titolo che dà luogo al maggior punteggio, cui dovrà essere sommato il punteggio attribuito ai titoli di cui ai punti 4 e 5. Il massimo punteggio conseguibile è pari a 3,25 punti.

I punteggi sono ridotti della metà nel caso di titoli di studio non coerenti con l'attività professionale della qualifica messa a concorso.

B) CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

 master di durata almeno pari a sei mesi e coerenti con l'attività professionale della qualifica messa a concorso

punti 0,50

2) corso di aggiornamento professionale, svolto a cura dell'amministrazione e di durata non inferiore ad una settimana o alle 36 ore

punti 0,25

I punteggi dei corsi di aggiornamento professionale sono cumulabili fra loro fino al punteggio massimo di 2,00.

Il massimo punteggio, comunque, conseguibile è pari a 2,50 punti.

C) QUALIFICAZIONI

possesso di brevetti o patenti o abilitazioni (?) ovvero da certificazioni rilasciate dall'Amministrazione e necessari per l'esercizio di peculiari attività nei settori:

| aeronavigante | punti 1,0 |
|--|-----------|
| subacqueo, nautico, TLC | punti 0,8 |
| SAF 2B, NBCR III livello, patente IV grado | punti 0,5 |
| Altro | punti 0,3 |

I punteggi delle qualificazioni non sono cumulabili tra loro.

ANZIANITA'

anzianità nella qualifica attualmente rivestita, compresa quella maturata nel previgente profilo di capo reparto:

per ogni anno punti 1

anzianità nella qualifica attualmente rivestita, compresa quella maturata nel profilo previgente di capo squadra: per ogni anno punti 0,5

Per il personale appartenente alle qualifiche di capo reparto e di capo reparto esperto, è valutata anche l'anzianità maturata nel profilo previgente di capo squadra.

Le frazioni di anno sono calcolate in dodicesimi.

Il massimo punteggio, comunque, conseguibile è pari a 6 punti.

ART. 3

Modalità di svolgimento e formazione della graduatoria

- 1. Il concorso prevede l'accertamento del possesso del titolo di studio richiesto quale requisito per la partecipazione e l'attribuzione del punteggio ai titoli indicati all'articolo 2 del presente decreto.
- 2. La graduatoria finale di merito è formulata in base al punteggio totale assegnato ai titoli presentati da ciascun candidato. A parità di punteggio, prevalgono nell'ordine: la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

3. In relazione alla straordinarietà della procedura concorsuale e per esigenze di economia organizzativa ed accelerazione procedurale, la graduatoria potrà essere stilata attribuendo i punteggi di cui all'articolo 2 del presente decreto fino alla copertura dei posti messi a concorso.

4. Secondo l'ordine della graduatoria di cui al comma 2, i candidati utilmente collocati scelgono la sede di assegnazione tra quelle indicate. Hanno la precedenza – sempre secondo l'ordine della graduatoria di cui al comma 2 – coloro che scelgono la sede dove già prestano servizio. Gli specialisti aeronaviganti, nautici (padroni di barca, motoristi navali e comandanti d'altura), i sommozzatori e i radioriparatori possono scegliere esclusivamente le sedi dove operano i relativi nuclei specialistici. Nel caso i predetti concorrano per sedi diverse decadono definitivamente dalla specializzazione posseduta.

Art. 4

Commissione Esaminatrice

1. La Commissione Esaminatrice è composta da almeno due dirigenti, di cui uno con funzioni di Presidente, un componente con qualifica non inferiore a quelle del ruolo degli ispettori e sostituti direttori e da un segretario.

Art. 5

Corso di formazione e norme finali

- 1. I vincitori del concorso sono nominati e inviati alla frequenza di un corso di formazione della durata non inferiore a otto settimane.
- 2. In relazione alle esigenze di programmazione e di organizzazione del corso di formazione, il personale, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso di cui al presente decreto, deve esercitare la facoltà di opzione relativa al regime pensionistico prevista dal comma 4 dell'articolo 153.
- 3. Per tutto quanto non previsto nel presente decreto, si applica la normativa generale che regola l'accesso nelle qualifiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Roma,

IL MINISTRO (Amato)